REGOLAMENTO (CEE) N. 428/75 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1975

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75 (²), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 210 del 10. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 febbraio 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine (1)

(UC/t).

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term.	2º term.	3º term. 5
0.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
0.01 B	Frumento duro	0	0	0	5,90
0.02	Segala	0	0 1,45	0 1,45	2,17 . 1,45
0.03	Orzo	0			
0.04	Avena	0	0	0	3,25
0.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,95	0,95	0
0.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
0.07 B	Miglio	0	0	0	0
0.07 C	Sorgo	0	0	0	3,61
0.07 D	Non nominati	0	0	0	0
1.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	l 0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1º term.	2º term. 4	3º term.	4º term.
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,258	0,258	0,258	0,258
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,193	0,193	0,193	0,193
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,225	0,225	0,225	0,225